



COMUNE DI OLBIA
Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna
SETTORE POLIZIA LOCALE
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

Art. 1

Oggetto del contratto

Il contratto riguarda l'affidamento di servizi complementari all'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Olbia - Pubblicazione del Piano con sistema interattivo ai fini informativi. Le norme e le disposizioni del presente atto sono vincolanti per l'Operatore economico (di seguito O.E.) dal momento in cui viene presentata l'offerta.

Art. 2

Procedura di affidamento

Il contratto sarà affidato dall'amministrazione comunale, in qualità di stazione appaltante (di seguito S.A.) mediante la procedura ex art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 (di seguito "Codice").

La procedura viene effettuata mediante Trattativa Diretta con unico fornitore sulla piattaforma di approvvigionamento digitale (di seguito PAD) Mepa di SardegnaCat il cui impiego garantisce rapidità e trasparenza.

Art. 3

Descrizione della prestazione contrattuale

Il preventivo di spesa acquisito al protocollo dell'Ente n. 15232 in data 6.2.2026 parte integrante del presente documento, descrive la fornitura oggetto del presente contratto.

Art. 4

Contratto

Successivamente alla conclusione della procedura di Affidamento diretto ex art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 sulla PAD Mepa di SardegnaCat verrà stipulato il contratto con modalità elettronica, mediante apposito scambio di lettera commerciale, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 del D.lgs. 36/23 con sottoscrizione contestuale.

Al presente affidamento non si applica il c.d. *stand still* previsto dal comma 3 del suindicato art. 18 del D.lgs. 36/2023 come modificato dal Correttivo D.lgs. 209/2024.

Sono a carico dell'O.E. tutte le spese inerenti all'eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero, anche in avvenire, colpire il contratto.

Il presente atto, parte integrante del contratto, dovrà essere oggetto di accettazione specifica mediante sottoscrizione dell'O.E.

Art. 5

Termini e durata del contratto

Il contratto si perfeziona con la sottoscrizione delle parti e acquista immediatamente efficacia.

Il termine per la consegna del servizio in oggetto è stabilito in giorni 30 dalla data di stipula del contratto.

Art. 6

Attestazione di regolare esecuzione

La prestazione contrattuale è soggetta ad attestazione di regolare esecuzione al fine di accertarne la corrispondenza alle condizioni e ai termini stabiliti nei documenti della procedura.

L'Amministrazione comunale, nella sua qualità di S.A. ai sensi dell'art. 116, comma 8 del Codice stabilisce un termine di 30 giorni entro cui il RUP emette il certificato di regolare esecuzione.

Il RUP procederà alla verifica della corretta esecuzione della fornitura sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo; l'esito positivo ovvero l'attestazione di regolare esecuzione dovrà risultare da apposito verbale.

Il RUP trasmette il CRE all'O.E. entro il termine di 30 giorni dall'esecuzione della prestazione.

L'O.E. dovrà, entro cinque giorni dal ricevimento, provvedere alla restituzione del certificato sottoscritto digitalmente da chi ha il potere di rappresentanza.

Successivamente l'O.E. potrà emettere la fattura secondo le indicazioni fornite dalla S.A. nella comunicazione di impegno di spesa.

Art. 7

Corrispettivo e modalità di pagamento

Il valore del contratto è pari a € 4.500,00 oltre al 4 % di oneri previdenziali per un importo complessivo pari a € 4.680,00 IVA esente (regime forfettario), in misura conforme all'offerta presentata in data 6.2.2026 acquisito al n. 15232 del protocollo dell'Ente.

Il corrispettivo per il servizio di che trattasi sarà liquidato, dietro presentazione di regolare fattura, previa verifica della rispondenza qualitativa e previa verifica circa la regolarità contributiva mediante l'acquisizione della regolarità contributiva, in unica soluzione, entro 30 gg dalla data di trasmissione della fattura.

Il pagamento sarà eseguito tramite bonifico su conto corrente bancario/postale dedicato, previa presentazione di regolare fattura che dovrà pervenire obbligatoriamente in modalità elettronica e verrà liquidata entro i termini di legge decorrenti dalla data di protocollazione della stessa.

La fattura, intestata al Comune di Olbia – via Dante 1 07026 Olbia – P.I. 00920660909, potrà essere emessa in seguito agli adempimenti indicati al precedente art. 7.

La fattura dovrà contenere i seguenti dati:

1. riferimento alla Trattativa Diretta sulla PAD Mepa di SardegnaCat;
2. descrizione dettagliata del servizio;
3. **numero e data della determinazione di affidamento** del Dirigente che sarà comunicata al momento dell'aggiudicazione definitiva;
4. CIG;
5. il codice univoco ufficio: **BV7R2F**;
6. la dicitura “scissione dei pagamenti – art. 17 ter del DPR n. 633/1972”;

Ai fini della tracciabilità la S.A. verifica la corrispondenza dei dati della fattura con le dichiarazioni in merito rilasciate.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento sarà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

La S.A. procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'O.E. e degli eventuali subappaltatori, oltre a quelle d'uso in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione effettuati ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73.

Art. 8

Revisione dei prezzi

Per il presente affidamento non si applica la clausola di revisione dei prezzi ai sensi del comma 3 dell'art. 1 All. II.2bis introdotto dal D.lgs. 209/2024 in quanto trattasi di prestazione a esecuzione istantanea.

Art. 9

Garanzia definitiva

Per l'affidamento della fornitura di cui trattasi la S.A. non viene richiesta la garanzia definitiva ex art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023 in ossequio al comma 5 dell'art. 14 del Regolamento per l'affidamento, mediante procedura sottosoglia, di lavori, beni e servizi.

Art. 10

Penali

La vigilanza e il controllo sul rispetto delle previsioni del contratto così come integrato dal presente documento saranno svolti dal RUP, che trasmetterà all'O.E., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, le eventuali osservazioni e/o contestazioni, indicando tempi e modi di adeguamento alle prescrizioni.

Alle irregolarità, inadempienze o ai ritardi nell'esecuzione del contratto saranno applicate delle penali previo procedimento di contestazione avviato dal RUP, per iscritto, tramite PEC.

Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate alla S.A., pena la decadenza, entro cinque giorni solari dalla data di ricezione della PEC di contestazione.

Decorso inutilmente tale termine oppure nel caso in cui le controdeduzioni vengano ritenute infondate e/o insufficienti, la S.A. potrà applicare le penali.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica/ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la S.A. si rivarrà mediante compensazione con il corrispettivo dovuto all'O.E.

Qualora le inadempienze accertate fossero gravi la S.A. potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 122 comma 3 del D.lgs. 36/2023.

Fermi i casi di recesso e di risoluzione contrattuale indicati nel presente documento qualora l'O.E. violasse gli obblighi previsti dal presente documento saranno applicate le penali in caso di ritardo per qualsiasi motivo da parte dell'O.E.

Per la determinazione del *quantum* si rinvia all'art. 10 della lettera commerciale.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto della S.A. di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 11

Altri oneri a carico dell'O.E.

L'O.E. dovrà indicare, la persona fisica che agirà, nei rapporti con l'Amministrazione per l'esecuzione del contratto, in nome e per conto della persona giuridica che rappresenta.

L'O.E. è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di previdenza e disciplina infortunistica nei confronti del personale assunto alle dirette dipendenze.

A tal fine l'O.E. ai sensi dell'art. 11 comma 4 trasmette la dichiarazione relativa al C.C.N.L. applicato o, in alternativa, apposita dichiarazione di esonero.

L'O.E. ha altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente alla S. A. ogni variazione compreso l'eventuale mutamento dei legali rappresentanti o degli organi di Amministrazione.

Art. 12

Modifiche contrattuali in corso di esecuzione - Proroghe

Il contratto potrà essere modificato, previa autorizzazione del RUP, senza una nuova procedura di affidamento secondo le modalità e i limiti prescritti dall'art. 120 del D.lgs. 36/23.

Le eventuali modifiche/variazioni che comunque non comportino sostanziali alterazioni del contratto devono essere previamente autorizzate.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni dello stesso.

È vietata la proroga tacita del contratto.

L'O.E., qualora ricorrano circostanze speciali, a lui non imputabili, che impediscono in via temporanea la corretta esecuzione e non sia in grado, di eseguire la prestazione nel termine fissato, può richiedere una proroga.

Art. 13

Proroga - Divieto di cessione del contratto.

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 14

Sospensione dell'esecuzione del contratto

La sospensione dell'esecuzione del contratto può essere disposta in ossequio al disposto dell'art. 121 del D.lgs. 36/23.

Ai sensi del comma 1 del medesimo articolo del Codice la sospensione dell'esecuzione del contratto è disposta in presenza di circostanze speciali eccezionali e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Il comma 2 dell'art. 121 attribuisce al RUP, soggetto legittimato, il potere di sospensione per "ragioni di necessità o di pubblico interesse", tra cui l'interruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, che rendano inopportuna la prosecuzione delle attività.

Qualora la sospensione rappresenti uno strumento di reazione della S.A. di fronte a comportamenti negligenti o a inadempimenti dell'O.E., il RUP prima di ricorrere alla sospensione contesta formalmente le violazioni, assegnando un congruo termine per il ripristino delle condizioni di regolare esecuzione. Solo in caso di persistente inottemperanza, la sospensione potrà essere validamente disposta.

Il RUP compila apposito verbale di sospensione. Cessate le cause della sospensione, il RUP redige il verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto indicando il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 15

Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 come modificato dal Correttivo 2024.

Il contratto dovrà intendersi comunque risolto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in caso di subappalto non autorizzato.

Art. 16

Risoluzione e recesso contrattuale

L'amministrazione, ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023, si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nelle ipotesi previste dal citato articolo.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento in ossequio al disposto dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio a mezzo posta elettronica certificata di formale comunicazione con preavviso di almeno 20 (venti) giorni consecutivi, decorsi i quali il recesso si perfeziona e produce gli effetti previsti dalla legge.

L'O.E. è consapevole che in conformità a quanto disposto dall'art. 52 del D.lgs. 36/2023 l'accertamento dei requisiti sarà svolto solo nel caso in cui l'Impresa venisse sorteggiata in base al regolamento interno della stazione appaltante. In caso di irregolarità conseguente al suddetto accertamento, la S.A. procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'O.E. dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla S.A. per un periodo di 12 mesi così come indicato nell'art.22 del Regolamento per l'affidamento mediante procedura sottosoglia di lavori beni e servizi approvato con D.C.C. n. 29 del 23.4.2024.

Art. 17

Obblighi assicurativi – Infortuni e danni

Tutti gli obblighi e oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'O.E., il quale ne è il solo responsabile.

L'O.E. risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del contratto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.

Art. 18

Obblighi dell'O.E. relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., l'O.E. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:

- l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
- l'obbligo di riportare il codice identificativo di gara CIG successivamente comunicato in relazione a ciascuna transazione effettuata;
- l'obbligo di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi.
- l'obbligo di fornire alla S.A. le fatture e copia dei bonifici effettuati nei confronti dei subappaltatori/subfornitori dal conto dedicato, riportanti il CIG e, se presente, il CUP relativi all'appalto; Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.

Le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dell'incarico comporteranno a carico dell'O.E. affidatario, l'applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall'art. 6 della citata legge, applicate dal Prefetto della Provincia ove ha sede la S.A.

A pena di nullità assoluta, è fatto obbligo dell'O.E. inserire all'interno del subappalto/subcontratto, le clausole che regolano la tracciabilità (art. 3 comma 9).

La S.A., al fine della corretta attuazione delle disposizioni sulla tracciabilità delle transazioni finanziarie, verifica la sussistenza, all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, delle clausole di tracciabilità, a pena di nullità assoluta; i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità devono comunicare alla S.A. i contratti per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità e idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione.

È possibile assolvere all'onere di comunicazione anche mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità.

Per la verifica della tracciabilità dei pagamenti intercorsi all'interno di tutta la filiera delle imprese, la S.A. si riserva di effettuare controlli a campione sui flussi finanziari dell'appalto, con la possibilità di richiedere all'appaltatore la documentazione dei pagamenti afferenti ai vari subcontraenti.

Art. 19

Clausola risolutiva espressa

In caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari: qualora l'O.E. non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della L 136/2010 il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

Art. 20

Informativa sul trattamento dei dati personali

L'O.E. dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nella lettera di richiesta conferma preventivo, che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

Con la sottoscrizione del contratto, il rappresentante legale dell'O.E. acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito, si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto per le finalità descritte nella lettera d'invito e sopra richiamate;

La S.A. acconsente espressamente al trattamento da parte dell'O.E. dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del contratto.

Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 20 D.lgs. 36/2023) il fornitore prende atto della pubblicazione e diffusione dei dati e/o della documentazione che la legge impone di pubblicare, tramite il sito internet www.comune.olbia.ot.it sezione amministrazione trasparente.

Con la sottoscrizione del contratto l'O.E. acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Art. 21

Riservatezza dei dati e codice di comportamento

L'O.E. garantisce la riservatezza in riferimento a tutte le informazioni a qualsiasi titolo acquisite nello svolgimento della presente procedura e nell'esecuzione delle prestazioni che costituiscono oggetto del presente contratto.

Il suddetto obbligo di riservatezza permarrà anche successivamente all'estinzione del rapporto contrattuale.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'O.E. deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel DPR 62/2013, nel codice di comportamento di questa S.A., approvato con deliberazione di G.C. n. 132 del 23.4.2024 e nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione, ai seguenti link: Codice di comportamento:

<https://servizi.comune.olbia.ot.it/L190/?idSezione=15201&id=&sort=&activePage=&search=>

PIAO:

<https://servizi.comune.olbia.ot.it/L190/atto/lista?idSezione=15061&sort=&activePage=&search=>

nonché di impegnarsi, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Art. 22

RUP (Responsabile unico del progetto)

Il Responsabile Unico del Progetto - RUP è il dott. Matteo Sartor che può essere contattato mediante posta elettronica istituzionale all'indirizzo *e-mail*: matteo.sartor@comune.olbia.ot.it

Art. 23

D.U.V.R.I

Non sono rilevabili rischi interposti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza) e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

Art. 24

Procedura di ricorso

Ai sensi del D.lgs. 104/2010, gli atti della procedura di affidamento sono impugnabili, unicamente mediante ricorso al TAR Sardegna entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla comunicazione/notificazione del provvedimento da impugnare.

Art. 25

Foro competente

Agli effetti del presente Affidamento, la S. A. e l'O.E. eleggono domicilio legale presso le rispettive sedi. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere riguardo alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto sarà devoluta alla cognizione del Foro di Tempio Pausania.

Ai sensi dell'art. 213, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, si dà atto che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente contratto.

Art. 26

Norme finali e rinvio

Ogni aspetto riguardante la materia e l'oggetto contrattuali che non trovano comunque esplicita disciplina nel presente documento si fa rinvio alle disposizioni del Codice civile, alla normativa speciale in materia, alla documentazione allegata nella PAD Mepa di SardegnaCat e al contratto nella forma di lettera commerciale. La regolamentazione è altresì rappresentata dal Patto d'Integrità e dalle Regole di *e-procurement* del Mepa di SardegnaCat.

II RUP

dott. Matteo Sartor

All.to:

Preventivo prot. n. 15232 del 6.2.2026